

5

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Il giorno 15 (quindici) del mese di settembre dell'anno 2008, con la presente scrittura privata da tenere e valere ai sensi di legge, tra i sottoscritti signori:

- BELLUCCI Paolo, nato a Prato, il 23/04/1968, residente a Prato, Via Matilde Serao, 10, codice fiscale BLA PLA 68D23 G999A, cittadino italiano;
- BIAGIOLI Giovanni, nato a Prato, il 08/01/1982, residente a Cantagallo, (PO), Via la Vergine, 21, codice fiscale BGL GNN 82°08 G999R, cittadino italiano;
- BIANCALANI Barbara, nata a Firenze, il 11/02/1974, residente a Cantagallo, (PO), Via Trario, 42, codice fiscale BNC BBR 74B51 D612I, cittadina italiana;
- BOLOGNESI Riccardo, nato a Cantagallo, (PO), il 16/03/1965, residente a Cantagallo, (PO), Via Verdi, 80, codice fiscale BLG RCR 65C16 B626J, cittadino italiano, che interviene come titolare dell'Azienda agricola "la Selva" con sede in Cantagallo,
- CARMAGNINI Loengrin, nato a Prato, (PO), il 26/06/1952, residente a Prato, Via Marie Curie, 21, codice fiscale CRM LGR 52H26 G999H, cittadino italiano;
- DALLA PORTA Romano, nato a Cantagallo, (PO), il 21/01/1943, residente a Prato, Via Cantagallo, 44, codice fiscale DLL RMN 43A21 B626O, cittadino italiano;
- FANTAPPIÈ Agnese, nata a Cantagallo, (PO), il 08/02/1938, residente a Cantagallo, (PO), Via della Casaccia, 42, codice fiscale FNT GNS 38B48 B626Z, cittadina italiana;
- FONTANI Sara, nata a Prato, il 17/04/1981, residente a Prato, Via Compagnetto da Prato, 19, codice fiscale FNT SRA 81D57 G999Q, cittadina italiana che interviene come titolare dell'Azienda agricola Fontani Sara con sede in Vernio;
- GIARDI Paola, nata a Prato, il 15/02/1964, residente a Vernio, (PO), Via Morandaccio, 155, codice fiscale GRD PLA 64B55 G999W, partita IVA 02096970971 cittadina italiana, che interviene come titolare dell'azienda agricola "Podere tosciana" di Giardi Paola, con sede in Vernio;
- GIRALDI Fabrizio, nato a Prato, il 24/12/1968, residente a Cantagallo, (PO), Via di Castello, 23, codice fiscale GRL FRZ 68T24 G999X, cittadino italiano;
- GIRALDI Renzo, nato a Cantagallo, (PO), il 21/09/1973, residente a Cantagallo, (PO), Via di Castello, 41, codice fiscale GRL RNZ 73P21 B626A, cittadino italiano;
- GIRALDI Sauro, nato a Cantagallo, (PO), il 21/04/1945, residente a Cantagallo, (PO), Vicolo del Trebbio, 33, codice fiscale GRL SRA 45D22 B626T, cittadino italiano;
- LANGIANNI Antonio, nato a Vernio, (PO), il 04/12/1934, residente a Vernio, (PO), Via Poggio, 17, codice fiscale LNG NNT 34T04 L775Y, cittadino italiano;
- LANGIANNI Enrico, nato a Vernio, (PO), il 22/11/1951, residente a Vernio, (PO), Via Poggio, 44, codice fiscale LNG NRC 51S22 L775G, cittadino italiano;
- LANGIANNI Luciano, nato a Vernio, (PO), il 10/10/1949, residente a Prato, (PO), Via Marie Curie, 35, codice fiscale LNG LCN 49R10 L775H, cittadino italiano;
- LUCARINI Maria, nata a Firenze, il 18/01/1985, residente a Vernio, (PO), Loc. Ceraio, 1, codice fiscale LCR MRA 85°58 D612D, cittadina italiana, che interviene come titolare dell'azienda agricola "Ceraio" di Lucarini Maria, con sede in Vernio;
- MACCELLI Luca, nato a Barberino di Mugello, (FI), il 31/05/1963, il quale non agisce in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Montana Val di Bisenzio Zona P - ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 ed art. 109 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 - e pertanto residente presso la sede dell'Ente, in Vernio, Via del Bisenzio, 351, Codice Fiscale n. 84003670480, Partita IVA n° 00336960976
- MAZZEI Marina, nata a Cantagallo, (PO), il 22/01/1948, residente a Cantagallo, (PO), Via di Migliana, 61, codice fiscale MZZ MRN 48A62 B626F, cittadina italiana;
- MENICACCI Anna, nata a Cantagallo, (PO), il 05/05/1955, residente a Cantagallo, (PO), Via Giral di, 16, codice fiscale MNC NNA 55E45 B626Q, cittadina italiana;

- MENNINI Giampiero, nato a Cantagallo, (PO), il 18/03/1940, residente a Cantagallo, (PO), Via di Castello, 53, codice fiscale MNN GPR 40C18 B626O, cittadino italiano;
- MEONI Pietro, nato a Cantagallo, (PO), il 22/02/1927, residente a Cantagallo, (PO), Via Cantagallo, 3, codice fiscale MNE PTR 27B22 B626I, cittadino italiano;
- MORGANTI Pietro, nato a Castiglione dei Pepoli, (BO), il 21/04/1958, residente a Cantagallo, (PO), Via dell'Aia, 3, codice fiscale MRG PTR 58D21 L296B, cittadino italiano;
- NUTI Maria Gabriella, nata a Cantagallo, (PO), il 23/04/1956, residente a Cantagallo, (PO), Via la Vergine, 2, codice fiscale NTU MGB 53D63 B626Z, cittadina italiana;
- PACINI Modesto, nato a Cantagallo, (PO), il 18/08/1947, residente a Cantagallo, (PO), Via di Migliana, 200, codice fiscale PCN MST 47M18 B626Z, cittadino italiano;
- SANTI David, nato a Firenze, il 18/02/1964, residente a Vaiano, (PO), Via Val di Bisenzio, 262, codice fiscale SNT DVD 64b18 D612O, cittadino italiano;
- SANTI Renzo David, nato a Prato, (PO), il 28/03/1932, residente a Vaiano, (PO), Via Val di Bisenzio, 262, codice fiscale SNT RZD 32C28 G999S, cittadino italiano;
- SIMONI Andrea, nato a Vernio, (PO), il 05/02/1956, residente a Vaiano, (PO) Via Guido Rossa, 24, codice fiscale SMN NDR 56B05 L775F, cittadino italiano;
- TOFANINI Altero, nato a Monte Santa Maria Tiberina, (PG), il 18/08/1953, residente a Cantagallo, (PO), Via E. Berlinguer, 12, codice fiscale TFN LTR 53M18 F629W, cittadino italiano;
- TOFANINI Jenny, nata a Prato, il 19/10/1979, residente a Cantagallo, (PO), Via la Vergine 2/1, codice fiscale TFN JNY 79R59 G999B, cittadina italiana;

SI CONVIENE:

- Articolo 1 -

Gli intervenuti costituiscono, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile, una associazione non riconosciuta denominata "**Associazione Castanicoltori della Val di Bisenzio**".

L'Associazione, come meglio specificato nello statuto allegato, non ha finalità di lucro.

L'Associazione è aperta a successive adesioni.

- Articolo 2 -

L'Associazione ha sede in Vernio (PO) Via del Bisenzio, 351.

- Articolo 3 -

L'Associazione è retta da questo atto e dallo statuto che si allega a questo stesso atto sotto la lettera "A", nonché dal Regolamento, che ai sensi dello statuto medesimo, il Consiglio Direttivo potrà predisporre.

- Articolo 4 -

Il Consiglio Direttivo composto di numero 7 (sette) membri, viene nominato nelle persone dei signori: Giraldi Fabrizio, Nuti Maria Gabriella, Biagioli Giovanni, Langianni Antonio, Carmagnini Lohengrin, Santi David, Maccelli Luca, tutti come sopra generalizzati.

I nominati, tutti presenti, accettano la carica loro conferita.

Il Consiglio Direttivo, seduta stante, nomina quale proprio Presidente il Signor Giraldi Fabrizio, quale Vicepresidente la Signora Nuti Maria Gabriella, quale Tesoriere il Signor Biagioli Giovanni e Segretario il Signor Maccelli Luca.

- Articolo 5 -

Vista la non obbligatorietà della nomina del Collegio dei Revisori l'Assemblea stabilisce non individuarne i nominati rimandando l'eventuale formazione ad altra seduta.

- Articolo 6 -

La quota associativa per l'anno 2008-2009 (duemilaotto-duemilanove) viene fissata in € .30,00= (trenta,00).

- Articolo 7 -

Il primo esercizio associativo si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemilanove).

- Articolo 8 -

Le spese di questo atto sono a carico della Associazione.

Letto approvato e sottoscritto.



ASSOCIAZIONE CASTANICOLTORI DELLA VAL DI BISENZIO

~ STATUTO ~

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE

Art. 1

1 - E' costituita, con sede in Mercatale di Vernio via Bisenzio, 351, presso i locali della sede della Comunità Montana della Val di Bisenzio, una associazione senza fini di lucro tra produttori di castagne della Val di Bisenzio denominata "ASSOCIAZIONE CASTANICOLTORI DELLA VAL DI BISENZIO", di seguito chiamata anche solo Associazione.

2 - La sede di questa Associazione potrà essere trasferita, nell'ambito territoriale della Val di Bisenzio, con delibera dell'Organo Amministrativo.

DURATA

Art. 2

1 - L' Associazione avrà la durata dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2030. Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dall'Assemblea.

TITOLO II FINALITA'

Art. 3

1 - L'Associazione senza scopo di lucro, intende perseguire lo sviluppo della castanicoltura della Val di Bisenzio nel pieno rispetto dei valori e delle caratteristiche peculiari dell'ambiente rurale e delle tradizioni.

Intende promuovere e rilanciare la castanicoltura, incrementando l'offerta locale sia del prodotto fresco che trasformato in ogni sua forma, mediante attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione del prodotto conferito, con tecniche che rispecchino le antiche tradizioni della zona.

2 - L'Associazione può operare anche con terzi non soci.

3 - L'Associazione per garantire la qualità del prodotto castagna e suoi derivati adotterà il marchio "La Castagna della Val di Bisenzio" e il relativo disciplinare di produzione.

4 - L'Associazione potrà organizzare forme di assistenza tecnica, di prestazione di servizi e di supporto ai propri associati e a tutti coloro che intendono mantenere, o comunque sviluppare:

- * le tecniche di coltivazione del castagno;
- * le tecniche di trasformazione, confezionamento, condizionamento, etc...;

5 - L'Associazione potrà chiedere per se e per i propri associati finanziamenti regionali, nazionali o comunitari per attuare i punti di cui sopra.

6 - L'associazione può partecipare ad altre Organizzazioni od Enti che si propongono di contribuire direttamente o indirettamente al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione medesima.

MEZZI

Art. 4

1 - Per la diffusione ed il raggiungimento degli scopi l'Associazione:

- * determinerà ed adotterà con efficacia vincolante per i propri associati, regolamenti per il proprio funzionamento e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato dei prodotti del castagno;
- * potrà svolgere attività didattica, pubblicistica, convegnistica, espositiva, di ricerca e sperimentazione nel settore specifico della castanicoltura e dell'ambiente;
- * adotterà il marchio "La Castagna della Val di Bisenzio" distintivo di origine e di controllo qualità per i prodotti della castanicoltura;
- * eserciterà una costante vigilanza sulla produzione e sul commercio dei prodotti del castagno;



- * potrà promuovere forme di distribuzione e vendita dei prodotti del castagno e altri prodotti tipici locali anche attraverso iniziative presso operatori specializzati;
- * unificherà gli imballaggi ed il confezionamento per una migliore presentazione dei prodotti del castagno anche sotto il profilo promozionale e pubblicitario;
- * potrà gestire, affittare, costruire magazzini e punti vendita per la raccolta e la distribuzione dei prodotti del castagno ed altri prodotti tipici locali;
- * potrà assumere la gestione di industrie accessorie e complementari all'attività di produzione legate alla castanicoltura;
- * stimolerà gli associati ad incrementare quantitativamente e qualitativamente le produzioni del castagno attraverso l'attuazione di forme di assistenza aziendale, l'aggiornamento e la preparazione professionale degli associati anche attraverso corsi di formazione ed una costante attività di informazione;
- * potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopo analogo o affine o comunque connesso al proprio;
- * potrà ricevere donazioni, acquistare terreni da gestire direttamente o da concedere in uso;
- * potrà organizzare o partecipare a sagre, fiere ed esposizioni;
- * svolgerà azioni di tutela di paesaggio e conservazione delle sue prerogative ambientali;
- * potrà stipulare convenzioni e contratti al fine di tutelare e sviluppare tutte le funzioni per lo sviluppo e la diffusione della castanicoltura;

TITOLO III ASSOCIATI

Art. 5

1- Possono aderire all'Associazione tutti i produttori e trasformatori della castagna che svolgano la propria attività esclusivamente nei territori dei Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo, che siano:

- * imprenditori agricoli singoli e/o associati che esercitino attività di castanicoltore;
- * proprietari dei terreni, adibiti o da adibire alla coltura del castagno, che siano potenzialmente conferibili in gestione all'Associazione;
- * proprietari e conduttori di essiccatoi (canicciaie);
- * proprietari e conduttori di mulini;
- * associazioni o altri soggetti che abbiano le stesse finalità dell'Associazione.

2 - Possono essere ammessi soci sostenitori il cui fine è solo quello di sostenere lo scopo sociale.

3 - Non possono essere ammessi all'Associazione i soggetti di cui al precedente comma che svolgono attività concorrenti o contrastanti con l'attività dell'Associazione.

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

1- L'aspirante associato dovrà indirizzare domanda di adesione al Consiglio Direttivo dell'Associazione corredata dei seguenti dati:

- * cognome, nome, ragione sociale, luogo e data di nascita, domicilio, numero di codice fiscale e/o partita IVA;
- * ubicazione ed estensione dei terreni adibiti o in corso di conversione alle produzioni che interessano l'attività dell'Associazione, nonché il titolo in virtù del quale i terreni sono condotti;
- * ubicazione delle unità produttive (essiccatoio o mulino) nonché il titolo in virtù del quale la struttura viene condotta;
- * numero delle piante e varietà delle stesse presenti sui fondi in possesso e relativi estremi catastali;
- * la quantità e la qualità di castagne o farina eventualmente prodotte e/o commercializzate nell'ultimo triennio;

2 - Con la domanda, l'aspirante associato deve dichiarare di assumere l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi sociali.

3 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere all'aspirante associato ulteriori informazioni e la esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

4 – Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo dell'Associazione. La deliberazione di rifiuto dell'ammissione deve essere comunicata all'interessato entro i 30 giorni dalla data della seduta. Il socio ammesso deve essere annotato, a cura degli amministratori, sul Libro dei soci, previo versamento della quota annuale di tesseramento come stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

1 - Ciascun associato può presentare motivata opposizione al Consiglio Direttivo in merito all'accoglimento delle domande di cui sopra entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

2- L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata sottoscritta dall'opponente.

3- Il Collegio Arbitrale decide sulle opposizioni all'ammissione in maniera insindacabile e ne dà comunicazione motivata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione.

L'ASSOCIATO OBBLIGHI

Art. 8

1 - Con l'iscrizione l'associato assumerà nei confronti dell'Associazione l'impegno di mantenere il vincolo almeno fino al compimento del terzo anno dalla data di ammissione all'Associazione, salvo il caso in cui vengano meno i requisiti per farne parte di cui all'art. 5 del presente Statuto.

2 - L'associato ha l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

3 - L'associato, oltre agli obblighi previsti dai precedenti articoli ed ai primi due commi del presente articolo, assume altresì nei confronti dell'Associazione i seguenti obblighi:

nelle pratiche di innesto, rinfoltimento, sostituzione, ricostruzione o impianto dei castagneti da frutto è fatto obbligo di utilizzare materiale di propagazione (piante, portainnesti e marze) di origine locale appositamente allevati o/e selezionati come descritto nel disciplinare di produzione de "La Castagna della Val di Bisenzio";

* durante la produzione e la trasformazione delle castagne, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente quanto contenuto nel disciplinare di produzione de "La Castagna della Val di Bisenzio";

* prima dell'immissione sul mercato, si obbliga a sottoporre la propria farina all'esame qualitativo effettuato da apposita commissione di assaggiatori qualificati individuati dal Consiglio Direttivo per verificarne la conformità rispetto ai presenti parametri standardizzati e derivanti dall'applicazione del disciplinare di cui sopra;

* di accettare il giudizio derivato dall'esercizio delle funzioni della Commissione Assaggiatrice e di conseguenza apporre il marchio di qualità "La Castagna della Val di Bisenzio" solo sui lotti ritenuti conformi e altresì mantenere priva di marchio la farina dei lotti non conformi;

* di conferire un quantitativo minimo di prodotto fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in base all'andamento produttivo annuale, all'ampiezza e alla produzione aziendale, nonché ad altri parametri che verranno determinati dal Consiglio stesso;

* l'associato che, con le modalità previste dalla normativa vigente, effettui direttamente la vendita del prodotto conforme agli standard qualitativi di cui sopra, ma non conferito all'Associazione, potrà utilizzare il marchio dell'Associazione medesima con l'obbligo di applicare i prezzi di vendita stabiliti dal Consiglio Direttivo;

* L'associato assume l'obbligo del pagamento di una eventuale quota di iscrizione e delle quote associative annuali.

Art. 9

1 - All'Associazione spetta la facoltà di vigilare sull'osservanza da parte degli associati degli obblighi associativi, nonché di applicare sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, di deliberare l'esclusione dell'associato inadempiente.

DIRITTI

Art. 10

1- Gli associati hanno diritto:



- * di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'Associazione nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
 - * di partecipare all'Assemblea, alle deliberazioni della stessa ed alle elezioni delle cariche sociali;
 - * di prendere visione dei libri sociali secondo le modalità previste dalla legge, nonché dei documenti relativi al Bilancio nei 15 giorni antecedenti l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio stesso;
 - * di presentare agli organi sociali osservazioni o proposte relative alla gestione sociale;
- 2 - Il socio sostenitore può partecipare alle assemblee, ma non ha diritto di voto;

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO – INTRASFERIBILITA' DELLA QUOTA

Art. 11

- 1 - Il vincolo associativo cessa in seguito al recesso volontario, decadenza, esclusione o morte.

DIRITTO DI RECESSO

Art. 12

- 1 - L'associato che intende recedere dall'Associazione deve farne richiesta scritta e comunicarla con raccomandata al Consiglio Direttivo.
- 2 - Il recesso ha effetto:
- * Per il rapporto associativo, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
 - * Per gli altri rapporti economici e tecnici, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
- 3 - Il recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi almeno 3 (tre) anni dall'ingresso nell'Associazione.
- 4 - L'associato resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione antecedentemente alla data di recesso.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Art. 13

- 1 - L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:
- * che abbia perduto i requisiti di ammissione;
 - * che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - * che non corrisponda per due annualità consecutive il contributo associativo;
 - * che rechi danno morale o materiale all'Associazione;
 - * che abbia altresì interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.
- 2 - L'associato può ricorrere contro l'esclusione appellandosi, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, al Collegio arbitrale.

Art. 14

- 1 - La determinazione della misura del danno arrecato all'Associazione dall'inadempienza dell'associato, a causa del provvedimento, è rimessa al giudizio del Collegio arbitrale.

MORTE DELL'ASSOCIATO

Art. 15

- 1 - In caso di morte dell'associato, gli eredi del defunto non hanno diritto ad ottenere il rimborso della quota annuale di tesseramento versata;
- 2 - Gli eredi, o uno degli eredi con il consenso degli altri, potranno essere ammessi in luogo dell'associato defunto, purché ne facciano domanda per iscritto al Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla data della morte dell'associato acquisendo nei successivi sei mesi i requisiti per essere iscritti all'Associazione.

Carlo P. R.

TITOLO IV PATRIMONIO

Art. 16

1- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- * dalle quote versate dagli associati;
- * da eventuali beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni da parte di persone, società, enti italiani e/o stranieri, sono o vengono in proprietà dell'Associazione;
- * dalle somme che, in sede di approvazione del Bilancio, l'Assemblea destina a speciali accantonamenti;

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

1- Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- * dalle quote di tesseramento che ciascun associato deve versare al momento della sua adesione e successivamente ogni anno secondo quanto stabilito dagli Organi amministrativi;
- * dai contributi ordinari e straordinari che gli associati devono all'Associazione nella misura stabilita dall'Assemblea;
- * dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e/o Privati, nazionali ed esteri;
- * dagli eventuali diritti di contratto prelevati sui prodotti commercializzati dall'Associazione che verranno fissati dal Consiglio Direttivo;
- * da compensi per interventi e consulenze extra statutarie che eventuali dipendenti dell'Associazione prestano su richiesta specifica dei singoli associati previa autorizzazione del Consiglio.

BILANCIO

Art. 18

1 - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Bilancio di esercizio che deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'ASSEMBLEA;
- 2) il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- 3) il PRESIDENTE;
- 4) il COLLEGIO DEI REVISORI;
- 5) il COLLEGIO ARBITRALE.

I membri degli organi di cui sopra svolgono la loro attività gratuitamente e, fatta eccezione per l'Assemblea, durano in carica 3 (tre) esercizi.

ASSEMBLEA

Art. 20

1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un solo voto.

Art. 21

1 - L'Assemblea:

- * si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente e comunque quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o/e nei casi previsti all'art. 20 del Codice civile;



- * elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti qualora ne ritenga opportuna la presenza ed il Collegio arbitrale;
- * approva il regolamento interno di funzionamento dell'Associazione;
- * delibera sull'impiego degli avanzi di gestione e su eventuali modifiche al presente Statuto;
- * ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo in materia programmatica e organizzativa;

Art. 22

- 1 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima e seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso presso la sede almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
- 2 - La seconda convocazione è fissata a non meno di ore 2,00 (due ore) dalla prima.
- 3 - In caso di urgenza può essere convocata con telegramma spedito a tutti i soci effettivi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Art. 23

- 1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.
- 2 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli associati regolarmente iscritti aventi diritto di voto (anche rappresentati con delega) e delibera validamente con la maggioranza dei voti dei presenti.
- 3 - Ogni associato non può detenere più di una delega in rappresentanza di un altro associato. In seconda convocazione la seduta è valida purché intervenga almeno un quinto (1/5) degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza semplice.

Art. 24

- 1 - Per l'adozione di regolamenti per il proprio funzionamento le delibere sono assunte dall'Assemblea con le maggioranze previste all'art.23.
- 2 - Per la modifica dello Statuto è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole di due terzi dei presenti.
- 3 - Le votazioni dell'Assemblea sono espresse a scrutinio palese.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25

- 1 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti tra gli associati, esclusi i soci sostenitori ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 2 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e nomina eventualmente il Segretario e il Tesoriere scegliendoli sempre tra i suoi membri.
- 3 - Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 4 - Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 26

- 1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni semestre oppure quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza del Consiglio lo richieda. Esso ha il compito:
 - * di elaborare il regolamento interno di funzionamento dell'Associazione;
 - * di proporre ogni iniziativa utile alla gestione, organizzazione, promozione commerciale dei prodotti, definizione di norme tecniche nel quadro degli obiettivi statutari previsti;
 - * di tenere, a nome e per conto dell'Associazione, i contatti necessari con le pubbliche amministrazioni locali, regionali, nazionali, comunitarie;
 - * di elaborare i bilanci;
 - * di tenere ed aggiornare il registro dei soci, il registro delle assemblee e delle sue riunioni interne;
 - * di assistere il Presidente in ogni suo atto o iniziativa riguardante l'Associazione;
 - * di promuovere il riconoscimento giuridico di un marchio di qualità "La Castagna della Val di Bisenzio", in base alle leggi vigenti;
 - * di stabilire gli importi delle quote associative annue;

- * di definire i programmi di produzione e commercializzazione nonché la stipula di convenzioni e contratti.
- 2 - Il Consiglio Direttivo, inoltre ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati od attribuiti all'Assemblea.
- 3 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli mediante cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. I membri così nominati, una volta avuta l'approvazione della prima Assemblea valida, restano in carica fino alla scadenza del mandato assumendo l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.
- 4 - Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri per singoli atti o categorie di atti ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da membri del Consiglio (nonché da singoli Consiglieri).

PRESIDENTE

Art. 27

- 1 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione a tutti gli effetti.
- * Promuove e coordina l'attività del Consiglio Direttivo;
 - * Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- 2 - Il Presidente e il Vice Presidente con firma disgiunta tra loro hanno la delega per compiere operazioni finanziarie di tipo ordinario;
- 3 - Il Presidente nel caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente o da altro Consigliere allo scopo delegato.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 28

- 1 - Il Collegio dei Revisori, qualora l'Assemblea ne preveda la formazione, è composto da tre membri scelti anche tra i non soci, comunque al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 2 - Vigila sulla correttezza dei bilanci e dei diversi elementi di base che li determinano.

TITOLO VI

GIUDIZIO ARBITRALE

Art. 29

- 1 - Il Collegio è composto da tre membri indicati di concerto dagli Enti Pubblici che sostengono l'Associazione (Comune di Vernio, Vaiano, e Cantagallo e Comunità Montana).
- 2 - Ha il compito di vigilare che i regolamenti, le norme e gli impegni siano correttamente applicati dai soci e dagli organi dell'Associazione. Dispone in ordine ai ricorsi presentati dagli associati e non, propone all'Assemblea le sanzioni eventualmente resesi necessarie. In caso di ripetute e gravi infrazioni, suggerisce al Consiglio Direttivo, l'esclusione del socio inadempiente.

Art. 30

- 1 - Sono deferite al giudizio del Collegio arbitrale le controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione, così durante il rapporto di associazione come al suo termine, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica.
- 2 - Il termine perentorio per ricorrere al giudizio del Collegio arbitrale, quando non diversamente fissato, è di trenta (30) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di gravame. Il giudizio del Collegio, per quanto di sua pertinenza, è insindacabile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

-----oOo-----

Letto, approvato e sottoscritto.

Cirilo Rullo

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 14/10/08
al N. 8790 Mod. 3 Vol. 1
IL CAPO AREA SERVIZI
S. DE NICOLA

IL FUNZIONARIO
(Giovanna Milano)

